

UIL

LE SEGRETERIE REGIONALI DELLA BASILICATA DI:

CGIL

CISL

UIL

**PREMESSO CHE**

- a) la riconversione a biomasse della Centrale del Mercure di Enel Produzione S.p.A. (di seguito, "la Centrale") è stata inizialmente autorizzata dalla Provincia di Cosenza con decreto del 02/09/2002 ed in forza di tale autorizzazione, una volta completati i lavori di conversione, la Centrale è entrata in esercizio, per la prima volta, nel giugno del 2005;
- b) poiché tale autorizzazione era stata rilasciata in base agli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/1997, successivamente dichiarati non conformi alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia Europea 23/11/2006 in C-486/04, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha richiesto che l'autorizzazione medesima fosse integrata con la previsione di esclusione della possibilità di utilizzo di biomasse qualificabili come rifiuti;
- c) il procedimento di integrazione dell'autorizzazione del 2002 è stato avviato dalla Provincia di Cosenza che, tuttavia, successivamente alla conclusione della Conferenza dei Servizi, ha trasferito la competenza alla Regione Calabria, in virtù della promulgazione della legge regionale calabrese n. 42/2008 in materia di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili;
- d) il decreto regionale di integrazione dell'autorizzazione alla riconversione, emanato il 13/09/2010, è stato oggetto di vari ricorsi al TAR Catanzaro, tutti rigettati con sentenza n. 1656 del 28/12/2011;
- e) il giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato è stato deciso con sentenza n. 4400 del 01/08/2012 che, in riforma della sentenza di primo grado, ha

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, corresponding to the list items. There are approximately 15 distinct marks, including full signatures and initials, arranged vertically from top to bottom.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

098423790

annullato il decreto autorizzativo del 13/09/2010, disponendo la rinnovazione del procedimento autorizzativo da parte della Regione Calabria che vi ha provveduto in data 08/08/2012 indicando il nuovo procedimento, successivamente convocando la relativa Conferenza dei Servizi;

- d) nel corso della suddetta Conferenza dei Servizi, l'Ente Parco Nazionale del Pollino (di seguito, "l'Ente Parco"), con provvedimento n. 416 del 06/11/2012, ha espresso parere negativo sul progetto di riconversione, indicando ai fini del superamento del dissenso alcune prescrizioni;
- g) la rinnovazione del procedimento si è conclusa con l'adozione da parte della Regione Calabria del Decreto Dirigenziale n. 16459 del 19/11/2012 di autorizzazione unica, ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica a biomassa del Mercure, per una potenza complessiva di 35 MW elettrici netti (di seguito, "il Decreto Autorizzativo");
- h) in particolare, in riferimento al parere dell'Ente Parco che precede, il Decreto Autorizzativo ha ritenuto che lo stesso non fosse ostativo alla conclusione del procedimento;
- i) avverso il Decreto Autorizzativo sono stati proposti al TAR di Catanzaro i ricorsi dei Comuni di Rotonda e Viggianello (R.G. 985/2012), del Forum Ambientalista (R.G. 126/2013) e dell'Ente Parco (R.G. 250/2013), tutti rinviati per la discussione all'udienza del 15/11/2013; in tale udienza il ricorso dell'Ente Parco è stato rinviato su richiesta delle parti a data da destinarsi, mentre i ricorsi dei Comuni di Rotonda e Viggianello e del Forum Ambientalista sono stati discussi e decisi dal TAR con le sentenze n. 1180 (nel ricorso dei Comuni di Rotonda e Viggianello) e n. 1181 (nel ricorso del Forum Ambientalista), entrambe del 18/12/2013, che hanno annullato il Decreto Autorizzativo; avverso entrambe le sentenze Enel Produzione ha proposto appello al Consiglio di Stato (R.G. 9378/13 per la sentenza n. 1180 e R.G. 9379/13 per la sentenza n. 1181), con istanza di sospensione delle sentenze impugnate e di adozione di misure cautelari provvisorie; in accoglimento di quest'ultima, il Consiglio di Stato, con decreti rispettivamente nn. 5124 e 5123 del 23/12/2013, ha disposto la sospensione delle sentenze impugnate, fissando per la discussione sulla sospensiva la

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a small '3' in the center, and several other signatures on the right.

098423790

camera di consiglio del 21/01/2014;

- j) a seguito del Decreto Autorizzativo, la Centrale è in esercizio commerciale con sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle ricadute al suolo regolarmente funzionanti come verificato dai competenti organi di controllo (verbali ARPACAL 11/04/2012, 14/05/2012, 11/03/2013, 14-17-18/06/2013, 12/07/2013; verbali ASP Cosenza 31/07/2013, 7/08/2013 e 28/10/2013);
- k) su istanza delle OO.SS. sopra indicate, il 5 giugno 2013 si è costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Tavolo di Confronto con la partecipazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, dell'Ente Parco, della Regione Calabria, della Regione Basilicata, di Enel Produzione, delle OO.SS. Nazionali e Territoriali Confederali e di Settore CGIL, CISL, UIL, FILCTEM CGIL, FLAEL CISL, UILTEC UIL, al fine di individuare soluzioni condivise per il superamento delle problematiche territoriali emerse a seguito del contenzioso amministrativo in essere e delle conseguenti implicazioni sociali, occupazionali ed ambientali connesse all'esercizio della Centrale;
- l) i lavori del Tavolo di Confronto sono proseguiti con diverse riunioni, con la partecipazione anche del Comune di Castelluccio Inferiore - anche in rappresentanza dei Comuni di Laino Borgo, Castelluccio Superiore, Lauria, Laino Castello, Mormanno e Papasidero, nel corso delle quali è emersa la disponibilità delle Parti in epigrafe alla definizione di un Accordo sulle tematiche oggetto del Tavolo medesimo ed in particolare la disponibilità dell'Ente Parco al superamento del parere che precede anche in relazione alla correlativa disponibilità manifestata da Enel Produzione all'ulteriore contenimento dell'impatto ambientale della Centrale;
- m) nella successiva riunione del Tavolo di Confronto svoltasi sempre presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 23/09/2013, le medesime Parti hanno stipulato un Documento di Intenti impegnandosi a sottoscrivere, per l'esercizio della Centrale, un Accordo che individui misure di compensazione e riequilibrio ambientale, prevedendo misure specifiche per ciascuno dei seguenti ambiti di intervento: i) tutela e salvaguardia ambientale e della salute e sicurezza delle popolazioni anche attraverso la costituzione di uno specifico Osservatorio Ambientale; ii) incentivazione e

098423790

sviluppo di nuova occupazione, in particolare giovanile, e dell'economia locale sviluppando l'intera filiera delle biomasse; iii) iniziative economiche ed infrastrutturali verso le comunità locali, altresì prevedendo, da parte di Enel Produzione, l'impegno a garantire in particolare un'ulteriore riduzione delle emissioni annuali rispetto ai limiti autorizzativi vigenti della Centrale attraverso l'impiego dei più avanzati sistemi ambientali e procedure gestionali;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

### Articolo 1

#### Finalità

Le parti firmatarie - sul presupposto del reciproco riconoscimento che Enel Produzione svolge la propria attività imprenditoriale nella consapevolezza della responsabilità sociale che ne deriva nei confronti delle comunità locali in cui opera e in particolare nell'esercizio della Centrale si conforma ai più rigorosi standard internazionali a tutela dell'ambiente, della salute della popolazione e della salute e sicurezza dei lavoratori, perseguendo obiettivi di continuo miglioramento in tal senso - con il presente Accordo di Compensazione, che costituisce attuazione degli impegni assunti con il Documento di Intenti del 23/09/2013 di cui alla lett. m) delle Premesse ed è pertanto stipulato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 nonché dell'art. 34, comma 16, del d.l. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012 pur nelle more dell'adozione del decreto interministeriale di cui al menzionato art. 34, comma 16, stabiliscono e convengono di definire, in coerenza con quanto richiamato nelle premesse che ne formano parte integrante e sostanziale, i principi di reciproca collaborazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo che l'esercizio della Centrale e le connesse attività soddisfino livelli sempre più elevati di tutela dell'ambiente e della salute, oltreché di integrazione con il tessuto sociale, economico e produttivo del territorio di riferimento.

Il presente Accordo di Compensazione, pertanto, individua e disciplina le conseguenti azioni volte:

- a) a superare il contenzioso amministrativo e giudiziario in essere tra parti firmatarie in relazione alla riconversione a biomasse e all'esercizio della Centrale;
- b) a rafforzare le garanzie ambientali connesse all'esercizio della Centrale

5

098423790

già previste dai vigenti atti autorizzativi ed in particolare dal Decreto Autorizzativo;

- c) a favorire una sempre maggiore integrazione delle attività connesse all'esercizio della Centrale con le comunità locali;
- d) a favorire il coinvolgimento dell'imprenditoria e della forza lavoro locali nelle ricadute produttive ed occupazionali connesse all'esercizio della Centrale.

## Articolo 2

### Impegni

Le parti firmatarie si impegnano, in relazione alle finalità di cui all'art. 1 che precede, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, ad assumere ogni iniziativa utile e a porre in essere tutti gli atti necessari per assicurare l'attuazione di quanto stabilito nel presente Accordo che è vincolante per le medesime parti firmatarie.

Le parti firmatarie si danno peraltro reciprocamente atto che tutti gli impegni in dettaglio regolati dagli articoli che seguono saranno attuati da tutte le parti interessate secondo i principi di buona fede e di leale collaborazione.

## Articolo 3

### Iniziative



Le parti firmatarie, al fine di dare concreta attuazione alle predette finalità, convengono di definire i seguenti settori di intervento:

1. Impegni ambientali (artt. 4-5);
2. Iniziative verso le comunità locali (artt. 6-7);
3. Iniziative per lo sviluppo dell'occupazione e dell'economia locali (artt. 8-9).

## Articolo 4

### Impegni ambientali di Enel

Enel Produzione si impegna a garantire, attraverso l'impiego dei più avanzati sistemi ambientali e di avanzate procedure gestionali, un'ulteriore riduzione delle emissioni annuali della Centrale rispetto ai limiti autorizzativi vigenti. La suddetta riduzione di emissioni viene attuata, sin dalla firma del presente accordo, nella misura del 20% rispetto ai livelli emissivi annuali connessi all'assetto produttivo autorizzato ed ai limiti derivanti dai vigenti vincoli normativi ed autorizzativi, facendo sì che l'impatto ambientale complessivo



098423790

dell'impianto sia equivalente a quello di un impianto di potenza inferiore, fatta salva la possibilità di ulteriori riduzioni tenendo conto delle tecnologie disponibili da verificare con le modalità previste all'Art. 10.

### Articolo 5

#### Osservatorio Ambientale



Le parti firmatarie, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a concorrere all'istituzione di un Osservatorio Ambientale con la partecipazione della Regione Calabria, della Regione Basilicata, dell'Ente Parco, dei Comuni della Valle del Mercure e delle OO.SS. firmatarie per l'analisi dei dati ambientali relativi alla Centrale, coerentemente con il monitoraggio previsto dal Decreto Autorizzativo già regolarmente operante e dalla Commissione Tecnico-Scientifica (composta da rappresentanti di ASL Cosenza, Ministero della Salute o Istituto Superiore di Sanità, ARPACAL, Ente Parco, Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, Enel) confermata dalla prescrizione n. 8 del Decreto Autorizzativo, anche in riferimento alla verifica dell'attuazione degli impegni di cui all'articolo 4.

Compiti ulteriori dell'Osservatorio saranno:

- promuovere verifiche, anche a campione, per la corretta certificazione relativa alla composizione delle biomasse conferite in Centrale di cui alla prescrizione n. 1 del Decreto Autorizzativo (al riguardo sarà promossa dall'Osservatorio specifica convenzione con ARPAB e ARPACAL);
- contribuire con proprie proposte all'aggiornamento e potenziamento, nel tempo, delle reti di monitoraggio ambientale, indicando gli interventi ad Enel Produzione ed alle autorità preposte;
- contribuire, ad integrazione di quanto già previsto dalla normativa in materia e dai compiti istituzionali degli enti preposti, alla diffusione dei dati ambientali relativi alla qualità dell'aria.

L'Osservatorio avrà natura giuridica di associazione senza scopo di lucro, coordinata dell'Ente Parco. Soggetti fondatori saranno la Regione Calabria, la Regione Basilicata, l'Ente Parco, i Comuni della Valle del Mercure, le OO.SS. firmatarie che si impegnano, altresì, a definire lo specifico statuto e regolamento dell'associazione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

Enel Produzione contribuirà al funzionamento di tale Osservatorio con un



098423790

importo annuo di Euro 100.000 per otto anni con possibilità di ulteriore proroga d'intesa tra le parti, specificamente finalizzato alla promozione di ricerche e studi in campo ambientale, a cura di esperti indipendenti, di provata competenza tecnico-scientifica, individuati dall'Osservatorio stesso. Le regioni Calabria e Basilicata collaboreranno alle attività dell'Osservatorio, con contributi economici e/o servizi direttamente o tramite le proprie agenzie strumentali.

**Art. 6****Iniziative verso le comunità locali**

Premesso che è già stata stipulata una convenzione con il Comune di Laino Borgo nel cui territorio è localizzata la Centrale, Enel Produzione stipulerà analoghe convenzioni con gli altri Comuni firmatari del presente Accordo (Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lauria, Laino Castello, Morimanno e Papasidero).



Le ulteriori convenzioni comporteranno un impegno economico complessivo annuo per Enel Produzione pari a Euro 1.100.000 per otto anni, i cui singoli ratei, come definiti con ciascun Comune interessato sulla base dei criteri che saranno individuati con successivo accordo tra i Comuni stessi, saranno corrisposti con cadenza semestrale per ogni anno di esercizio della Centrale.

**Art. 7****Iniziative per la promozione delle attività agricole e turistiche nell'area del Parco**

Le parti firmatarie, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano ad individuare e definire le modalità più idonee per assicurare la collaborazione di Enel Produzione alla promozione delle attività del Parco, in particolare per la promozione delle attività imprenditoriali agricole e turistico ricettive della zona del Parco stesso, ribadendo la diversificazione delle vocazioni produttive del territorio. A tal fine, Enel Produzione è disponibile a concorrere con un contributo annuo complessivo pari a Euro 500.000 per otto anni, sotto forma di fondo da utilizzare da parte dell'Ente Parco per progetti specifici, volti a favorire lo sviluppo agricolo e turistico dell'area.

**Art. 8****Iniziative per lo sviluppo dell'occupazione**

8




098423790

### e dell'economia locali

Premesso che Enel Produzione ha già sostenuto investimenti per la riconversione a biomasse della Centrale pari a circa 90 milioni di euro e sono previsti nella fase di esercizio dell'impianto costi di funzionamento di circa 30 milioni di euro, con impatti occupazionali stimati di circa 50 unità Enel e circa un centinaio di unità impiegate in modo diretto e continuativo con ditte appaltatrici per la manutenzione dell'impianto e per opere e servizi connessi alle attività della Centrale stessa, Enel Produzione si impegna:

- a) ad avviare, sia per il rafforzamento dell'organico della Centrale richiesto dal nuovo assetto produttivo dell'impianto sia per le altre esigenze di Enel Produzione e delle altre società del Gruppo Enel operanti nell'area, il processo di selezione per l'assunzione di risorse dirette, per un numero non inferiore almeno a 30 unità (di cui 10 per il rafforzamento dell'organico della Centrale) entro dicembre 2014 e per un numero non inferiore almeno a 10 unità per le altre esigenze di Enel Produzione e delle altre società del Gruppo Enel operanti nell'area entro giugno 2016, privilegiando la forza lavoro giovanile di nuova occupazione disponibile nell'ambito territoriale dei comuni della Valle del Mercure;
- b) a coinvolgere le imprese (ed in speciale modo le PMI) della Valle del Mercure per l'affidamento di appalti di fornitura di beni e servizi inerenti le attività della Centrale, nel rispetto della normativa sugli appalti, per un valore indicativo di almeno il 50% dei complessivi volumi di attività. Al riguardo Enel Produzione si impegna a sottoscrivere con le Regioni Calabria e Basilicata, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e con le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative di Calabria e Basilicata, uno specifico protocollo per dettagliare modalità, procedure, meccanismi di verifica ex post, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

Enel Produzione è inoltre disponibile a riconoscere alla Regione Basilicata un contributo una tantum di Euro 750.000 finalizzato a progetti specifici per rafforzare il massimo impiego possibile degli attuali lavoratori operai agricoli forestali locali per la manutenzione e lo sviluppo boschivo, nonché per il conferimento, anche nello spirito del successivo articolo 9, di biomassa rinveniente dalle attività degli stessi, nonché altri interventi di sviluppo e





098423790

promozione turistica nell'ambito del Parco del Pollino. Al riguardo le parti interessate si impegnano a sottoscrivere specifici accordi entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa.

Enel Produzione è altresì disponibile a riconoscere alla Regione Calabria pari contributo una tantum di Euro 750.000, con le identiche finalità di cui sopra.

Le parti firmatarie, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano inoltre a concorrere alla stipula, indicativamente entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, di un Protocollo di Legalità presso la competente Prefettura per la prevenzione di comportamenti illeciti tra i possibili fornitori della Centrale. Il Ministero per lo Sviluppo Economico si farà al riguardo parte attiva nel sostenere, direttamente e/o tramite il Ministero competente, tale impegno.

#### Art. 9

##### Iniziative specifiche nel settore dell'approvvigionamento di biomasse

Enel Produzione è disponibile a negoziare con l'Ente Parco del Pollino, con i Comuni della Valle del Mercure che siano interessati, oltreché con singoli imprenditori locali, la stipula di contratti per la fornitura di biomassa proveniente dalle Regioni Calabria (preferibilmente in filiera corta) e Basilicata (solo filiera corta), previo assenso con le Regioni per quanto di loro competenza. Con specifico riferimento alla biomassa proveniente dalla Regione Basilicata, le parti firmatarie si danno reciprocamente atto che la previsione che precede costituisce ottemperanza alla prescrizione n. 24 del Decreto Autorizzativo. Al riguardo Enel Produzione si impegna a sottoscrivere specifico protocollo con le parti firmatarie, nonché con le associazioni dei datori di lavoro delle Regioni Calabria e Basilicata comparativamente più rappresentative, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

#### Art. 10

##### Verifica degli impegni

Le parti firmatarie, al fine di verificare lo stato di avanzamento degli impegni assunti con il presente Accordo e per adottare ogni iniziativa che risultasse opportuna all'esito della verifica compiuta, su iniziativa di ciascuna di esse si incontreranno con cadenza semestrale fino all'attuazione di tutti gli impegni



10

098423790

previsti dal presente Accordo.

**Art. 11**

**Efficacia**

L'efficacia degli impegni contenuti nel presente Accordo è condizionata all'effettivo esercizio della Centrale con le prescritte autorizzazioni di legge.

Gli impegni a carico di Enel Produzione di cui al presente Accordo decorreranno dalla definitiva efficacia delle predette autorizzazioni.

A tal fine le Regioni Calabria e Basilicata si impegnano, in fase di approvazione del Piano del Parco, a valutare apposita deroga per la Centrale Enel del Mercure relativamente alla potenza installata in quanto impianto esistente prima dell'adozione del Piano stesso.

**Art. 12**

**Appendice del 14 Ottobre 2014 (proposta come art.12 all'Accordo di compensazione del 14 Gennaio 2014)**

Le parti danno atto altresì del contenuto delle integrazioni al presente accordo formulate con il documento aggiuntivo (All. F.) alla delibera n. 4 del 24.3.2014 della Comunità del Parco del Pollino, impegnando coloro che non lo avessero già preventivamente approvato a proporre l'adozione da parte dei rispettivi organi deliberanti. A tal fine le Parti si incontreranno per verificare la futura sostenibilità della Centrale del Mercure.

Roma, 14 ottobre 2014

Sottoscrivono il presente documento che si compone di complessive 12 (dodici) pagine:


per la Regione Calabria

per la Regione Basilicata


per l'Ente Parco Nazionale del Pollino

098423790


per il Comune di Laino Borgo



per il Comune di Castelluccio Inferiore




per il Comune di Castelluccio Superiore




per il Comune di Lauria



per il Comune di Pappasidero




per il Comune di Mormanno



per il Comune di Laino Castello




per la Segreteria Regionale della Calabria della CGIL




per la Segreteria Regionale della Calabria della CISL




per la Segreteria Regionale della Calabria della UIL




per la Segreteria Regionale della Basilicata della CGIL



per la Segreteria Regionale della Basilicata della CISL




per la Segreteria Regionale della Basilicata della UIL



per Enel Produzione S.p.A.





098423790

## ACCORDO DI COMPENSAZIONE

Fra i Sindaci dei Comuni di

LAURIA  
 CASTELLUCCIO INFERIORE  
 LAINO CASTELLO  
 MORMANNO  
 CASTELLUCCIO SUPERIORE  
 PAPASIDERO

Visto il Verbale di Incontro tenuto al MISE in data 14 gennaio 2014, sottoscritto dai Rappresentanti Legali di cinque dei suddetti Comuni ( era assente il Comune di Papasidero ) e dagli altri Enti e Sigle Sindacali partecipanti, con il quale si è discusso dello schema di accordo finalizzato al raggiungimento di un Accordo di Compensazione relativo alla attività imprenditoriale di Enel Produzione presso la Centrale del Mercure;

Visto, in particolare, l'articolo 6 (sei) dello schema di accordo di compensazione allegato che, fissando in Euro 1.100.000,00, per otto anni, l'impegno economico complessivo annuo di Enel in favore dei Comuni sottoscrittori, demanda ad accordo fra i suddetti Comuni la quantizzazione dei singoli ratei;

Atteso che in data 14 gennaio 2014, a margine dell'incontro detto, i cinque Amministratori rappresentanti Legali dei Comuni interessati hanno sottoscritto una ipotesi di distribuzione dei ratei di che trattasi *in ragione del numero di abitanti, della distanza dall'Impianto e dell'impatto ambientale;*

### SI ADDIENE ALLA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO DI COMPENSAZIONE

Ratificare l'ipotesi di distribuzione dei Ratei relativi all'impegno economico di Enel Produzione a titolo di compensazione per l'attività imprenditoriale presso la Centrale del Mercure, sottoscritto, in data 14 gennaio 2014, dagli Amministratori Comunali di Lauria, Castelluccio Inferiore, Laino Castello, Mormanno e Castelluccio Superiore.

Per effetto:

Quantizzare i ratei relativi alla compensazione di che trattasi negli importi di seguito detti:

- Rateo Annuo di euro 270.000,00 in favore del Comune di Castelluccio Inferiore
- Rateo Annuo di euro 270.000,00 in favore del Comune di Laino Castello
- Rateo Annuo di euro 160.000,00 in favore del Comune di Lauria
- Rateo Annuo di euro 160.000,00 in favore del Comune di Mormanno
- Rateo Annuo di euro 160.000,00 in favore del Comune di Castelluccio Superiore
- Rateo Annuo di euro 80.000,00 in favore del Comune di Papasidero

Sottoscritto in data 14 Ottobre 2014

Per il Comune di Lauria

Per il Comune di Castelluccio Inferiore

Per il Comune di Laino Castello

Per il Comune di Mormanno

Per il Comune di Castelluccio Superiore

Per il Comune di Papasidero

The image shows six handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the municipalities: Lauria, Castelluccio Inferiore, Laino Castello, Mormanno, Castelluccio Superiore, and Papasidero. The signatures are in black ink and vary in style, with some being more cursive and others more blocky.